



Tribunale di Bologna

SI COMUNICA A:

Avv. RUSSO ERMENEGILDO

C/O PELLEGRINO RAFFAELLA VIA DEGLI ORTI, 44

40100 BOLOGNA BO

Sezione **03** - VIA GARIBALDI, 6 40100 - BOLOGNA

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: **758/2008**

Giudice: FERRIGNO LUCIA

Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Attore principale

IL FILO SRL

Avv. VANZ FRANCESCO

Avv. GRAZIANI ALESSANDRO

Convenuto principale

BIANCIARDI ETTORE

Avv. RUSSO ERMENEGILDO

Avv. IMPAGLIATELLI ROSA

007649

09 LUG. 2008

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

Bologna 08/07/2008



IL CANCELLIERE
L'Operatore
(Pericolosi Criminali)

Il G.D.,

esaminati gli atti;

sentite le parti;

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 25.5.2008 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 17.1.2008, la società Il Filo s.r.l. con sede in Roma, premesso di esercitare l'attività di editore anche mediante la selezione di opere inedite tramite annunci periodicamente pubblicati sulla stampa quotidiana di maggior diffusione, lamentava che a partire dal mese di settembre 2007 sul blog "Riaprire il fuoco" (all'indirizzo del sito internet <http://www.riaprireilfuoco.org/blog/>) erano comparsi vari articoli (c.d. *post* immessi dal suo titolare Ettore Bianciardi o direttamente dai lettori, per lo più anonimi) di contenuto gravemente diffamatorio nei suoi confronti.

Più in particolare riferiva che sul *blog* del Bianciardi essa ricorrente veniva accusata di essere un "editore a pagamento", dedito a pratiche scorrette perché privo "di ogni distribuzione", e che ben 11 *posts* si distinguevano per la loro "volgarità espressiva", tant'è che il suo operato veniva qualificato anche con il termine "truffa", ed erano definiti "coglioni" gli autori che si avvalevano dei suoi servizi.

Ravvisando il pericolo di un danno grave ed irreparabile alla propria immagine e reputazione, la società Il Filo s.r.l. chiedeva quindi che venisse ordinato, in via d'urgenza, al Bianciardi di rimuovere dal sito internet "riaprireilfuoco.org", e/o da ogni altro sito sotto il suo controllo, "i testi, tutti, propri o di terzi, nessuno escluso, recanti riferimento, diretto o implicito" ad essa ricorrente, e di "astenersi dal far ulteriormente circolare, a stampa, via internet... sotto qualsiasi forma" scritti aventi ad oggetto la sua attività commerciale.

Bianciardi Ettore, nel costituirsi in giudizio, eccepiva, in primo luogo che, quale titolare di un "sito internet amatoriale", era privo di un potere di controllo preventivo dei messaggi immessi in rete dagli utenti, essendo il blog "una sorta di territorio aperto dove chiunque può esprimere liberamente la propria opinione... quasi una sorta di diario personale". Non essendo equiparabile la figura del *webmaster* a quella del direttore responsabile di testata giornalistica, andava, di conseguenza, escluso un suo potere/dovere di controllo preventivo sui messaggi immessi in rete dagli utenti.

Riconosceva, invece, di essere obbligato ad un controllo "a posteriori" da esercitarsi mediante la cancellazione dal sito di quei commenti offensivi e diffamatori per un terzo che ne avesse fatto segnalazione.

Eccepeva, però, che tale ipotesi non ricorreva nel caso di specie atteso che i *posts* indicati dalla società ricorrente costituivano legittimo esercizio del diritto di critica.

Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Va in primo luogo respinta la richiesta della società Il Filo s.r.l. di rimozione, dal sito in questione, di "tutti" i testi a firma Bianciardi o di terzi, anche anonimi, che fanno riferimento alla sua attività commerciale, come pure la richiesta di inibire al Bianciardi ogni ulteriore e futura diffusione di commenti di tale contenuto.

Sul punto è sufficiente osservare che il provvedimento richiesto, in quanto volto a realizzare anche una forma di censura preventiva, comporterebbe l'inammissibile violazione del diritto di libera manifestazione del pensiero, riconosciuto e protetto, quale diritto fondamentale, dall'art. 21 Cost.

Non potendo il provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., introdurre forme di tutela non previste dall'ordinamento, è necessario verificare se ricorrono i presupposti per la sua adozione con riferimento ai singoli *posts* richiamati a fondamento del ricorso.

Occorre pertanto accertare, nei limiti della *sommatoria cognitio* possibile in questa sede, se gli scritti in questione rientrano nel legittimo esercizio del diritto di critica o, invece, costituiscano illecita violazione della reputazione della ricorrente società Il Filo.

Ebbene -come è peraltro pacifico- il diritto di critica costituisce una forma di estrinsecazione della libertà di pensiero, consistendo in un'attività essenzialmente valutativa, volta ad esprimere il proprio consenso o dissenso rispetto alle opinioni o alle condotte poste in essere da terzi. Come tale essa comporta sempre un'interpretazione soggettiva di fatti e di opinioni per cui non può essere valutata sotto il profilo dell'obiettività sino a ritenere che debba essere sempre misurata o comunque costruttiva.

Va altresì rilevato che, risolvendosi in un commento personale di fatti o opinioni, il diritto di critica non incontra alcun obbligo di coerenza, ed al suo esercizio può essere naturalmente connessa anche una valenza aggressiva nei confronti del destinatario, e ad esso mal si attaglia il requisito della verità, in quanto un'opinione difficilmente può essere accertata come vera o falsa. La critica presuppone, tuttavia, il riferimento a fatti che la giustificano, per cui per valutarne il legittimo

esercizio è necessario, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, anche un controllo di veridicità, sia pure limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (sul tema: Cass.n.13264/2005). E' parimenti pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, che anche il diritto di critica, così come il diritto di cronaca, possa prevalere sull'onore, la dignità e la riservatezza del privato solo se ricorre un interesse pubblico alla diffusione delle opinioni espresse, e che anche il diritto di critica è soggetto al limite della continenza della forma espositiva.

Il rispetto di tale limite si concretizza nella correttezza del linguaggio, con conseguente esclusione di espressioni contumeliose, mentre le coloriture, i toni aspri o polemici, ed il linguaggio figurativo o gergale rientrante nel lessico usuale, non possono considerarsi di per sé illeciti, quando siano proporzionati e funzionali all'opinione da esprimere.

Venendo all'esame del caso di specie, occorre in primo luogo osservare che per quanto concerne il commento di tale "CM" sul rapporto da lui avuto con la ricorrente (*"mi davano da leggere i manoscritti dicendomi che le valutazioni dovevano essere positive...insomma selezione zero. Ogni cosa veniva pubblicata...ci si preoccupava solo di capire quanto poteva essere grande il libro per capire Quanto chiedere all'autore di contributo in acquisto copie...Lasciate stare Il Filo e tutti gli editori che vi chiedono soldi per pubblicare"*), si tratta di *post* che il Bianciardi, come è pacifico, ha cancellato dal sito "riaprireilfuoco.org" sin dal 14.11.2007, per cui va escluso il profilo del *periculum in mora* non risultando, allo stato, che esso sia ancora liberamente consultabile dagli utenti della rete internet.

Gli altri *posts* richiamati in ricorso trattano, tutti, in maniera critica, l'attività della società Il Filo associandola a quella dei c.d. *"editori a pagamento"*, e ciò al fine di mettere *"in guardia"* i giovani autori esordienti dalle false promesse di quelle case editrici che si offrono di pubblicare le loro opere solo a fronte di un esborso di danaro e che di *"editoria vera e propria non hanno nulla"* atteso che *"sono solo e soltanto degli stampatori"*.

Dato l'argomento trattato, e considerata l'ampia fascia dei giovani autori interessati all'attività della ricorrente, non vi è dubbio che le opinioni espresse dagli utilizzatori del blog fossero sicuramente di pubblico interesse.

Considerato il contenuto dei detti *posts* appare, allo stato, rispettato anche il requisito di verità.

Gli articoli di stampa prodotti in copia dal Bianciardi appaiono, infatti, confermare che il *modus operandi* della ricorrente fosse effettivamente quello denunciato sul blog (doc.6,10,11,13 conv.),

mentre risulta privo di riscontro quanto sostenuto dalla società Il Filo e cioè che, grazie ad essa, “*autori meritevoli*”, normalmente “*esclusi da ogni sbocco editoriale*”, avrebbero la possibilità di avere “*accesso alla pubblicazione al di fuori di ogni presentazione, referenza o intermediazione*” (riconosce peraltro Il Filo che negli annunci da essa pubblicati su diversi quotidiani nazionali non è stata fatta menzione del richiesto contributo alle spese di editoria).

Denunciando il Bianciardi, e gli altri utilizzatori del *blog*, un caso di pubblicità ingannevole, l'utilizzo di espressioni anche forti, quale il termine “*truffa*” e l'epiteto “*coglioni*” rivolto a coloro che potrebbero entrare in rapporto con chi si presenta sul mercato come “*un editore alla ricerca di nuovi talenti*”, mentre invece “*pubblica a pagamento non dichiarandolo prima*”, appare funzionale, rispetto al legittimo risultato di valutazione e di censura che si è inteso perseguire, tenuto conto del fatto che attacchi violenti possono essere giustificati se proporzionati ai valori che si ritengono compromessi. Valori ed interessi di sicuro rilievo nel caso in esame essendo in gioco le aspettative di giovani autori alla ricerca di un futuro in campo letterario.

Le esposte considerazioni portano a ritenere rispettati i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica e pertanto non sussistente il *fumus boni juris* del diritto posto a fondamento del ricorso.

Il carattere assorbente della decisione rende superfluo l'esame di tutte le altre questioni trattate.

La particolare natura dei fatti in esame porta a ravvisare giusti motivi per dichiarare le spese di lite interamente compensate tra le parti.

P. Q. M.

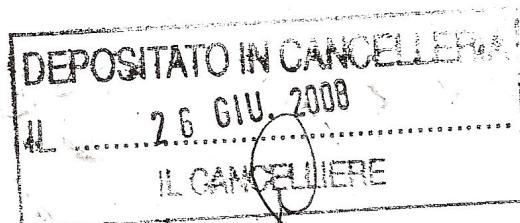
Visti gli artt. 700, 669 bis e ss. c.p.c.

respinge il ricorso;

dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti;

manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito,

Bologna, 26 giugno 2008



Il G.D.
F. A.
8/7/08
ca

io sottoscritto Assistente U.N.E.P. addetto alla Corte
d'Appello di Bologna ha notificato copia del presente
atto all'Avv.to RUSO CRISTONIGILDO
consegnandone copia nel suo domicilio a mani di
Anna Maria Rinaldi
collega / impiegato di studio capace che ne cura la
consegna esso al momento assente.

Bologna, 21/7/08

ASSISTENTE U.N.E.P.
Corte d'Appello Bologna
(Cristoni Giliola)